

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6830 R	3 febbraio 2014	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 9 luglio 2013 concernente la Legge sullo sport e l'attività fisica

Sottoponiamo all'attenzione del plenum del Gran Consiglio il rapporto relativo alla nuova legge cantonale sullo sport e l'attività fisica.

1. INTRODUZIONE

La necessità di una nuova legge cantonale sullo sport scaturisce dall'approvazione di nuove basi legali sul piano federale; la nuova legge federale sul promozione dello sport e la nuova normativa che regola l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio.

Scorrendo le basi legali cantonali appare subito evidente quanto molti elementi definiti sul piano federale dalla nuova Legge federale non trovino oggi corrispondenza sul piano cantonale e che una revisione delle basi giuridiche attuali appare certamente opportuna.

Il Cantone definisce attualmente le proprie attività di politica dello sport nella "Legge sull'educazione fisica e lo sport" del 16 ottobre 2006 (RL 5.4.2.1) che in pochi articoli elenca i compiti dello Stato in questo ambito.

Già nella denominazione stessa della legge si può intravedere il cambiamento. La legge attuale è intitolata "Legge sull'educazione fisica e lo sport" mentre la nuova è intitolata "Legge sullo sport e l'attività fisica" ciò che presuppone una differenziazione chiara tra sport e l'educazione fisica scolastica.

1.1 Legge federale sulla promozione dello sport

Per una miglior comprensione delle motivazioni alla base della nuova legge federale concernente la legge federale sulla promozione dello sport vale la pena riprendere il testo di accompagnamento del Consiglio federale all'attenzione del Parlamento dell'11 novembre 2009 e i punti essenziali che spiegano in modo esaustivo l'interesse pubblico a sostegno di una politica dello sport completa e articolata da parte della Confederazione. Sono argomenti di carattere generale legati ai valori dello sport certamente validi per la riflessione sulla politica dello sport anche sul piano cantonale.

1.1.1 Situazione iniziale

Negli ultimi anni il valore dello sport è notevolmente aumentato. I suoi benefici per la società e l'economia sono riconosciuti a livello politico e scientificamente provati, in particolare in settori quali la salute e la prevenzione, lo sviluppo della personalità, la formazione e l'integrazione, la prestazione. Vari studi mostrano l'alto valore che lo sport ha assunto per la popolazione svizzera, la quale lo considera generalmente una parte importante della vita. Ampi strati della popolazione

diventano sempre più consapevoli dell'importanza dello sport, soprattutto per combattere la mancanza di attività fisica e il sovrappeso dei giovani.

Il sistema svizzero di promozione dello sport - basato su un ampio grado di accettazione da parte della popolazione - è stato costantemente ampliato negli ultimi decenni con un impiego relativamente ridotto di risorse statali. La base per la promozione dello sport da parte della Confederazione è costituita attualmente dalla legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0). Essa ha finora svolto il proprio ruolo in maniera soddisfacente, per cui anche in futuro sarà opportuno avere cura del nostro sistema di promozione, strettamente connesso al principio di milizia.

L'evoluzione della società in questi ultimi anni comporta tuttavia sfide completamente nuove: basti ricordare la mancanza di attività fisica di bambini e giovani o taluni effetti collaterali negativi dello sport (per es. il doping o la violenza durante le manifestazioni sportive). In questo ambito, le basi legali attuali non sono più sufficienti. La nuova legge, oltre a un'azione mirata ed efficace, consentirà di coinvolgere sistematicamente tutti gli attori attivi nel campo dello sport. In tal modo si contribuirà a consolidare l'alto valore del sistema di milizia nello sport e ad assicurare anche in futuro il lavoro volontario in questo ambito.

1.1.2 Importanza dello sport e dell'attività fisica

Al di là della semplice attività fisica, lo sport produce svariati effetti positivi; pertanto, la promozione dello sport e dell'attività fisica per tutte le fasce d'età e i livelli di prestazione è nell'interesse della società. In considerazione degli effetti positivi dello sport per tutta la popolazione, la Confederazione s'impegna in questo ambito unitamente ai Cantoni, ai Comuni e ai partner dello sport organizzato di diritto privato.

1.1.3 Salute

Gli effetti positivi sulla salute dell'attività sportiva e fisica regolare sono ampiamente dimostrati. In Svizzera è stato constatato che oltre il 60 per cento della popolazione attualmente non si muove abbastanza. Il documento di base «Movimento efficace per la salute» raccomanda invece di praticare attività fisica per almeno mezz'ora al giorno.

Tra i bambini e i giovani si rilevano sempre più spesso carenze motorie, deficit posturali e una minore capacità di prestazione fisica. I costi diretti delle cure mediche riconducibili alla mancanza di attività fisica da parte degli adulti si aggirano sui 2,4 miliardi di franchi l'anno. Oltre un terzo della popolazione adulta è attualmente in sovrappeso, la stessa patologia interessa un bambino su cinque di età compresa tra i sei e i dodici anni; uno su 25 è da considerare addirittura obeso (le cifre sono tratte dal rapporto dell'Ufficio federale della sanità pubblica del 2007 sul programma nazionale «Alimentazione e movimento 2008–2012»). Negli ultimi vent'anni il numero di bambini in sovrappeso è triplicato, quello dei bambini obesi persino quintuplicato. Mancanza di attività fisica, carenze motorie e sovrappeso comportano già in età giovanile un calo della capacità di prestazione, maggiori rischi di incidenti e sintomatologie tipiche delle società civilizzate.

A medio termine, tutto ciò implicherà maggiori spese per la salute, un aumento dei costi per le assicurazioni sociali e, in generale, maggiori oneri finanziari per la società.

Nei Paesi industrializzati la mancanza di attività fisica oggi è un fattore nocivo per la salute i importanza pari a quella di un'alimentazione non equilibrata e del fumo. Nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, che rappresentano la più diffusa causa di decesso in tali Paesi, i principali fattori su cui l'individuo può intervenire sono l'alimentazione e una sufficiente attività fisica. Per tale motivo l'Ufficio federale dello sport (UFSP) collabora con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Nuove ricerche dimostrano chiaramente che l'attività fisica regolare può avere effetti positivi anche sulla psiche e sulle prestazioni intellettuali. Le persone attive si sentono meglio sia fisicamente che psicologicamente, ricorrono più raramente a prestazioni mediche, soggiornano meno spesso in ospedale o vi restano meno a lungo e, di conseguenza, il loro tasso di assenteismo dal lavoro è meno elevato.

1.1.4 Formazione

Lo sviluppo dei bambini e dei giovani è di essenziale per la convivenza nella nostra società. Sport e attività fisica apportano in questo senso contributi essenziali allo sviluppo fisico, psichico,

cognitivo e sociale del bambino e del giovane. Lo sport sostiene lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali e trasmette valori quali il rispetto, la tolleranza e la correttezza. Le attività sportive possono contribuire a migliorare lo stato di forma, il benessere, la fiducia in se stessi e i contatti sociali. Lo sport costituisce pertanto un elemento irrinunciabile del processo globale di educazione e di formazione. Le offerte di formazione nel campo dello sport si fondano su un approccio globale di cui si tiene conto nei corsi di formazione metodologico-didattici destinati ai futuri allenatori, docenti di sport e monitori. Moduli specifici sui valori e sulle opportunità dello sport e per la prevenzione di effetti collaterali negativi quali il doping, la violenza o gli abusi sessuali completano la formazione. Chi ha un ruolo di formatore nel campo dello sport vive e trasmette i valori dello sport, contribuendo ad ancorarli nel tessuto sociale.

1.1.5 Coesione sociale

Lo sport evidenzia e trasmette valori come l'orientamento alla prestazione, la disponibilità a cooperare e la correttezza e consente esperienze importanti per i contatti con gli altri e la vita in comune nella nostra società. Grazie alle numerose federazioni e società, lo sport aggrega più persone di qualsiasi altra organizzazione nel campo del volontariato. Attualmente in Svizzera 2 milioni di persone sono impegnate in 22 500 società sportive. Circa 350 000 persone svolgono attività volontaria nell'ambito di società e club sportivi. Questo lavoro volontario ha un valore stimato tra 1,5 e 2 miliardi di franchi l'anno. Basandosi sul principio di milizia, le società sportive apportano quindi un importante contributo alla coesione sociale e all'integrazione dei differenti gruppi di popolazione. Negli ultimi tempi si riconosce e si sfrutta sempre di più il potenziale dello sport e dell'attività fisica per lo sviluppo sociale. Lo sport è un importante settore della società, in cui si attuano e possono essere incoraggiati i processi di integrazione. Lo sport ha un suo linguaggio universale che consente incontri diretti superando differenze di lingua, etnia e cultura. Nella sua qualità di piattaforma neutrale e popolare, lo sport raggiunge la grande maggioranza della società e può in tal modo riunire persone di diverse culture e stimolare il dialogo interculturale. Questo enorme potenziale dello sport negli ultimi anni è stato riconosciuto anche nel campo della cooperazione allo sviluppo, in cui lo sport viene utilizzato sempre più spesso nell'ambito di progetti e programmi come mezzo per raggiungere obiettivi di sviluppo.

1.1.6 Sport di punta

Lo sport di punta è un importante elemento trainante per l'intero settore. Nel suo ruolo di motivatore e precursore influenza lo sport di massa, costituisce una piattaforma per presentare a livello internazionale le capacità di prestazione di un popolo, un catalizzatore dell'identità nazionale e non da ultimo un fattore economico non trascurabile. Lo sport di punta è competizione e ricerca delle massime prestazioni ed è finalizzato al confronto internazionale in discipline diffuse e riconosciute in tutto il mondo (sport olimpici).

Un presupposto essenziale per ottenere successi nello sport di punta è la promozione mirata di giovani promesse. Lo scopo è preparare i giovani atleti alle competizioni internazionali e a una carriera coronata dal successo. Ciò richiede una collaborazione ben coordinata dei diversi partner del settore pubblico e privato. È nel pubblico interesse gestire tale evoluzione al fine di garantire il rispetto di principi etici fondamentali anche nella ricerca del massimo risultato. L'educazione in ambito sportivo connessa alla promozione delle giovani promesse ha effetti positivi sullo sviluppo della personalità e offre benefici per l'intera società. Chi ricerca risultati di punta nello sport deve essere pronto a impegnarsi e può costantemente apprendere dalle esperienze raccolte nelle competizioni. In particolare l'atleta impara a concentrarsi su un obiettivo, a lavorare in maniera mirata e a convivere con le sconfitte. Si tratta di esperienze che in secondo tempo si rivelano utilissime per la vita, indipendentemente dai successi sportivi.

1.1.7 Economia

L'importanza dello sport come fattore economico è oggi riconosciuta. In Svizzera lo sport genera ogni anno un valore aggiunto lordo di poco meno di otto miliardi di franchi e, in campo occupazionale, assicura in totale l'equivalente di 80 000 posti a tempo pieno (Rütter+Partner 2007). Ciò corrisponde all'1,8 per cento del prodotto interno lordo (PIL), una percentuale quasi equivalente, ad esempio, a quella generata dall'industria degli alimentari, delle bevande e del tabacco (2%) o dal settore dell'economia agricola e forestale (1,2 %). Gli effetti positivi che le

grandi manifestazioni sportive hanno sull'economia sono noti quanto le ripercussioni negative che su di essa ha la mancanza di attività fisica.

1.1.8 Impegno volontario

Lo sport e il suo contesto generano molteplici prestazioni difficilmente quantificabili in termini monetari, in quanto basate in gran parte sul volontariato. L'impegno volontario ha una lunga tradizione nello sport svizzero e rappresenta una colonna portante della vita sociale. È nell'interesse dello sport e della società continuare a sostenere e rafforzare tale impegno, perché in ultima analisi un sistema di milizia ben funzionante sgrava lo Stato e gli consente di risparmiare risorse.

1.1.9 Correttezza nello sport

Lo sport esplica effetti positivi per la società in ambiti diversi. Gli atleti hanno una funzione di modelli e con il loro comportamento e i valori che incarnano possono influenzare notevolmente le masse. Per poter esplicare effetti sulla società civile, lo sport deve essere credibile. Correttezza, sicurezza nella pratica sportiva e rispetto delle regole sono fattori essenziali del successo.

D'altra parte lo sport costituisce uno specchio della società, per cui al rispetto di norme etiche fondamentali va attribuito un particolare significato, come mostrano le regole decise per lottare contro le degenerazioni nello sport quali il doping o la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Nel complesso, è inevitabile che lo Stato, unitamente alle federazioni e alle società, si impegni in modo adeguato nella lotta alle degenerazioni nello sport. Un importante elemento in questo ambito è la cosiddetta Carta etica dello sport, elaborata congiuntamente dall'UFSPÖ e dall'associazione mantello dello sport svizzero, la Swiss Olympic Association (Swiss Olympic).

1.1.10 Rappresentanza della Svizzera

Le grandi manifestazioni sportive organizzate in Svizzera e i successi internazionali degli sportivi svizzeri sono sotto gli occhi di tutti, influenzano l'immagine che il nostro Paese offre di sé e veicolano i nostri valori in tutto il mondo. Grazie a essi la Svizzera può presentarsi come un Paese moderno, aperto al mondo e interessante sia come meta turistica che come piazza economica moderna e attraente. Si tratta di fattori non trascurabili per il marketing della piazza economica.

1.1.11 Nuova Legge federale

Con la revisione totale della **Legge federale sulla promozione dello sport** la Confederazione ha adeguato alle mutate circostanze il sistema di sostegno allo sport. La nuova normativa riprende i principi ancora validi della vecchia legge e si orienta sui seguenti valori materiali fondamentali:

- **Promozione dello sport e del movimento per tutte le fasce d'età:** le offerte di Cantoni, Comuni e privati - come avviene secondo la prassi seguita finora - vengono elaborate e sostenute in via sussidiaria.
- **Gioventù + Sport (G+S):** il programma G+S comprende la fascia di età fra 5 e 20 anni.
- **Educazione fisica:** la Confederazione sostiene l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica a scuola. Previa consultazione dei cantoni, la Confederazione stabilisce il numero minimo di lezioni come pure i parametri qualitativi dell'educazione fisica nella scuola dell'obbligo e a livello secondario II ad eccezione delle scuole professionali specializzate. Nella scuola dell'obbligo si devono svolgere almeno tre lezioni di educazione fisica.
- **Sport di prestazione:** la Confederazione sostiene a titolo sussidiario lo sport di prestazione dei giovani talenti e lo sport di punta.

- **Lotta contro il doping:** le norme penali contro l'ambiente che circonda l'atleta sono inasprite. Si creano le basi legali per garantire lo scambio di dati con gli organismi nazionali e internazionali preposti alla lotta contro il doping.
- **Finanze:** i sussidi finanziari alle federazioni e ad altre organizzazioni sportive sono maggiormente vincolati agli sforzi da essi posti in essere a favore della correttezza dello sport.

Sulla base dell'articolo 68 della Costituzione e dopo aver preso atto del messaggio sulla legge federale che promuove la ginnastica e lo sport dell'11 novembre 2009 l'Assemblea federale ha approvato tale legge il 17 giugno 2011.

1.2 Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio

La seconda legge federale che richiede un adeguamento delle basi legali cantonali concerne l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RU 441).

La nuova legge federale regola l'attività delle guide alpine, dei maestri di sport sulla neve e di altri operatori che offrono a titolo professionale attività come canyoning, river-rafting e bungee-jumping. Il Consiglio federale ha emanato in materia un'ordinanza di attuazione.

A norma delle nuove disposizioni, in futuro l'offerta a titolo professionale delle attività definite a rischio dovrà sottostare a un'autorizzazione emanata dal Cantone. La legge concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio è stata approvata dall'assemblea federale il 17 dicembre 2010 ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La legge prevede un dovere di informare; i clienti devono potere verificare rapidamente se l'offerente dispone dell'autorizzazione richiesta.

I **Cantoni** sono incaricati della loro attuazione nella pratica. Per quanto attiene la tempistica valgono le disposizioni transitorie sancite nell'art. 19 e 25 che consentono un passaggio graduale al nuovo sistema normativo:

Art. 19 - Disposizioni transitorie

¹Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve in virtù del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

²Le persone che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve e non dispongono di un'autorizzazione cantonale sono tenute a presentare una domanda di autorizzazione nel loro Cantone di domicilio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

³Il Consiglio federale determina a partire da quando le imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e e che sono già in attività all'entrata in vigore della presente legge devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla stessa.

...

Art. 25 Disposizioni transitorie

Gli offerenti che alla data dell'entrata in vigore della legge non dispongono ancora della certificazione della fondazione «Safety in adventures» (vedi Ordinanza federale su attività a rischio, art. 12 - ente designato per lo sviluppo di adeguati sistemi di gestione della sicurezza e la certificazione di idoneità) devono inoltrare una domanda di autorizzazione all'autorità cantonale competente entro il 31 marzo 2014. Essi ricevono un'autorizzazione vincolata alla condizione di presentare una certificazione entro un anno.

Anche le procedure di autorizzazione sono stabilite nella relativa ordinanza la quale precisa le modalità che il Cantone deve rispettare e meglio all'art. 14:

Sezione 5: Procedura

Art. 14 - Rilascio dell'autorizzazione

¹Il richiedente deve inoltrare domanda scritta all'autorità cantonale del suo luogo di domicilio o di sede. Se il domicilio o la sede sono all'estero, la domanda deve essere inoltrata all'autorità cantonale del luogo in cui è svolta l'attività principale.

1.2.1 Commissione fiumi sicuri

Il Cantone ha saputo correggere la situazione del passato in cui si ritrovava spesso, come indicato dal sito <http://www4.ti.ch/di/fiumi-sicuri/fiumi-sicuri>, al primo posto della lista (in Svizzera) per quanto riguarda gli annegamenti. In effetti negli ultimi 30 anni gli incidenti in acqua nel Cantone Ticino sono stati 509 di cui 338 morti (11 morti all'anno). Nei fiumi ticinesi gli incidenti, sempre negli ultimi 30 anni, sono stati 261 di cui 164 morti (6 morti all'anno) e sempre a causa della scarsa conoscenza dei luoghi.

Il Consiglio di Stato nel settembre 2001 ha voluto correggere questa situazione istituendo la Commissione cantonale "Fiumi ticinesi sicuri" con lo scopo di elaborare una strategia comune di prevenzione, informazione e sorveglianza per tutelare gli interessi della popolazione indigena e turistica che frequenta tutti i nostri fiumi.

È importante sottolineare il lavoro finora svolto dalla commissione nell'ambito del monitoraggio, prevenzione e sensibilizzazione su questo specifico tema. È stata fatta un'attenta e precisa analisi dei rischi in una ventina di corsi d'acqua con bacini idroelettrici a monte, soggetti a repentini sbalzi e innalzamento della acque, molto frequentati da appassionati di queste discipline sportive.

In Ticino esistono molte zone ideali per la pratica di discipline sportive che rientrano nella categoria "a rischio" e il lavoro pionieristico della citata commissione ha anticipato le indicazioni della legge federale mettendo a disposizione degli interessati una mappa delle zone atte alla pratica di attività quali il canyoning e il river-rafting.

È certamente auspicabile che questo prezioso lavoro di informazione venga valorizzato, sostenuto dall'ente pubblico con le necessarie risorse e proseguito con lo stesso slancio.

2. LA SITUAZIONE NEI CANTONI

Nel contesto della politica dello sport il ruolo dei cantoni è interpretato in modo piuttosto diversificato. Nella maggior parte dei cantoni la politica dello sport è affiliata nel corrispettivo Dipartimento cantonale dell'educazione, come in Ticino.

In altri Cantoni, è il caso ad esempio di Berna e Zurigo, troviamo l'Ufficio cantonale dello sport inserito in un dipartimento che potremmo definire della sicurezza un po' come sul piano federale ("Sicherheitsdirektion" a Zurigo, "Polizei- und Militärdirektion" a Berna).

Anche dal punto di vista normativo i Cantoni hanno adottato soluzioni diverse per definire sul piano giuridico la propria politica dello sport.

Al proposito è utile scorrere la lista allestita dalla conferenza dei rappresentanti cantonali dello sport (aggiornamento del 2011):

- in 12 Cantoni esiste una legge cantonale dello sport,
- in 16 Cantoni vi è un'ordinanza cantonale (di cui in 7 casi a seguito della relativa legge cantonale mentre negli altri 9 casi quale unica base giuridica),
- in 11 Cantoni v è una concezione per una politica dello sport cantonale ("*Sportkonzept*") e
- in 8 Cantoni esiste un'esplicita strategia dello sport cantonale ("*Sportleitbild*").

In quasi tutti i Cantoni troviamo un servizio cantonale dello sport che coordina le diverse sfaccettature della politica dello sport; il programma gioventù e sport, lo sport scolastico facoltativo, il sostegno e il supporto alle attività delle federazioni sportive, l'organizzazioni di campi sportivi durante la vacanze scolastiche, la pianificazione degli impianti sportivi, l'organizzazione di eventi sportivi, il sostegno alla formazione dei giovani sportivi di talento, la formazione dei funzionari e dei volontari, il sostegno alla promozione e alla formazione dei monitori nello sport per gli adulti, ecc.

Il coordinamento dell'educazione fisica scolastica è invece di competenza della scuola ed è gestita di principio come le altre materie scolastiche all'interno delle strutture organizzative e amministrative che gestiscono il settore scolastico.

3. L'ATTUALE LEGGE CANTONALE SULL'EDUCAZIONE FISICA E LO SPORT NEL CANTON TICINO

L'attuale politica dello sport del Cantone Ticino è stabilita dalla legge sull'educazione fisica e lo sport del 16 ottobre 2006 (la legge del 2006 è stata in realtà una semplice revisione della legge cantonale del 1976). In essa si ritrovano riassunti in 11 articoli i compiti principali del Cantone quali l'educazione fisica nella scuola (art. 2 e 3), gioventù e sport (art. 4), disabili e anziani (art. 5), impianti sportivi (art. 6), sussidi cantonali (art. 7), fondo sport toto (art. 8), gruppo di coordinamento (art. 9) e vigilanza (art. 10).

La nuova proposta di legge indicata dal messaggio n. 6830 integra le nuove indicazioni delle leggi federali menzionate e precisa l'ambito di manovra sul piano cantonale.

4. LA NUOVA LEGGE CANTONALE DELLO SPORT

La nuova legge cantonale si suddivide in sette capitoli che è opportuno commentare singolarmente.

4.1 Disposizioni generali

L'art. 1 indica esplicitamente che il Cantone svolge nel contesto sportivo un ruolo di promozione diretto e indiretto, di sostegno e di coordinamento. Sono ripresi i principi della politica dello sport sul piano nazionale.

4.2 Impianti sportivi

4.2.1 Inventario

Il Cantone conferma all'art. 2 la gestione e l'aggiornamento dell'inventario cantonale degli impianti sportivi. Il cpv. 2 indica la disponibilità degli impianti sportivi cantonali anche per attività extra scolastiche e il cpv. 3 che per tale uso il Cantone potrebbe richiedere una tassa.

L'art. 3 rimanda al tema dei contributi versati dal Cantone per l'edilizia scolastica sul piano comunale.

Nel regolamento di applicazione il Consiglio di Stato dovrà poi precisare chi gestisce l'inventario e le modalità di aggiornamento dello stesso.

4.2.2 Impianti sportivi

Al capitolo impianti sportivi si pone l'accento sulla gestione e sull'aggiornamento dell'inventario degli impianti sportivi esistenti sul territorio cantonale. È certamente una

buona premessa per un corretto coordinamento di queste infrastrutture tra Cantone e Comuni nel rispetto dei principi di una buona pianificazione dell'uso corretto del territorio. Ma sarebbe auspicabile un'ulteriore riflessione sull'importante impatto territoriale dell'impiantistica sportiva e su come il Cantone potrebbe assicurarne una miglior pianificazione.

Per illustrare la stretta relazione tra impianti sportivi e territorio basti pensare alle varie categorie esistenti (Sportanlagenstatistik Schweiz 2012, Rütter und Partner, Lucerna 2013):

- A. Impianti sportivi all'aperto; campi di calcio e piste per l'atletica leggera;
- B. Palestre;
- C. Piscine all'aperto, coperte o superfici d'acqua naturali;
- D. Piste del ghiaccio;
- E. Impianti sportivi specifici: percorsi vita, palestre arrampicata (naturali o artificiali), impianti per lo sci e lo sci di fondo, piste ciclabili, scuderie, campi da golf, stand di tiro. Anche i sentieri escursionistici potrebbero rientrare in questa categoria.

Gli impianti sportivi rappresentano sempre investimenti pubblici rilevanti e richiedono spazi importanti per questo motivo diventa indispensabile che, grazie alla collaborazione tra Cantone e Comuni, se ne possa garantire il miglior sfruttamento possibile. Ciò significa parimenti avere un numero maggiore di cittadini (giovani o adulti) che praticano un'attività sportiva regolare.

Il Cantone è tenuto a realizzare gli impianti sportivi indispensabili allo svolgimento delle tre ore di educazione fisica settimanali per le scuole sancite dalla relativa legge federale. Il cantone sussidia i Comuni per gli impianti sportivi necessari alle scuole comunali. Ma in questo contesto è utile sottolineare come qualsivoglia impianto sportivo scolastico, in particolare le palestre, sarà potenzialmente utilizzato per il 60% del tempo (ogni sera dalle 17.00 alle 22.00, il sabato e la domenica e durante le vacanze scolastiche) per attività sportive extra scolastiche ossia svolte dalle società sportive e dalle federazioni sportive cantonali. Detto altrimenti qualsiasi impianto sportivo scolastico sarà sempre e solo utilizzato al massimo per il 40% del suo potenziale per le esigenze scolastiche e di questo, in passato, non si è mai tenuto conto a sufficienza.

Normalmente sono i comuni a ben conoscere le esigenze infrastrutturali delle società sportive locali e solo una buona intesa tra i due livelli istituzionale permetterebbe di realizzare gli impianti sportivi corretti e necessari.

Resta inteso che il comune dovrà e potrà essere chiamato ad una partecipazione ai costi investimento.

Per quanto attiene ad esempio le palestre la situazione venutasi a creare nella città di Lugano evidenzia le conseguenze di una errata pianificazione. La passata impostazione delle progettazioni degli impianti sportivi scolastici ha portato alla realizzazione di diverse palestre doppie che però hanno dimensioni insufficienti per lo svolgimento di diverse discipline sportive sul piano agonistico. Questa mancanza di palestre triple impedisce di fatto lo svolgimento corretto di molte discipline sportive.

In tal senso invitiamo a conoscere il progetto "Sporthallen Weissenstein" del comune di Köniz che grazie ad un intelligente e lungimirante accordo con il Canton Berna realizzerà nello stesso sito due palestre triple che permetteranno, oltre al regolare svolgimento delle ore di educazione fisica, l'allenamento e le competizioni a numerose società sportive locali.



www.spohawe.ch

Ma vi sono numerose attività sportive che utilizzano spazi e infrastrutture non propriamente definibili come impianti sportivi. Pensiamo ad esempio al ciclismo, al rampichino, all'equitazione e all'escursionismo. Ognuno con necessità e caratteristiche proprie.

In particolare per l'escursionismo è interessante rilevare come la Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS, del 9 febbraio 1994) definisca nel dettaglio l'obbligo per il Cantone della pianificazione e per i comuni del mantenimento.

Ben diversa la situazione per gli impianti che permettono la pratica degli sport sulla neve. Il Gran Consiglio ha approvato nella seduta del 23 settembre 2013 un contributo per gli oneri di manutenzione obbligatori a favore delle stazioni invernali ticinesi anche in considerazione dell'impegno profuso da molti comuni nel rilevare società in grosse difficoltà finanziarie. Cantone che rimane comunque con un ruolo e un onere marginale, esclusivamente sussidiario, rispetto alle società che assumono la responsabilità della gestione corrente di questi impianti sportivi.

La Legge cantonale sullo sport non entra nel merito della pianificazione degli impianti sportivi sul territorio cantonale. Tuttavia ci sembra importante sottolineare quanto la pianificazione del territorio sia strettamente connessa con la pratica di molte discipline sportive. Sarebbe auspicabile tenerne maggiormente conto e sviluppare una maggior consapevolezza in proposito.

Citiamo a mo' di ulteriore esempio il percorso della pista ciclabile nazionale sul piano di Magadino che non ha saputo risolvere in modo soddisfacente l'attraversamento dello Stradonino verso Gudo. Pur definito quale percorso ciclabile nazionale questo punto rimane estremamente pericoloso per chi pratica lo sport del ciclismo.

4.2.3 Contributi

L'art. 3 della legge è dedicato alla questione dei contributi cantonali che si suddividono in due categorie:

- sussidi cantonali per la realizzazione di impianti sportivi comunali secondo la legislazione scolastica;
- contributi dal fondo sport toto per la realizzazione di impianti sportivi che non costituiscono un obbligo legale e senza scopo di lucro.

I criteri dello sport toto definiscono come sussidiabili quelle infrastrutture sportive realizzate senza scopo di lucro e con finalità di promozione di un'attività sportiva.

Vi possono essere evidentemente situazioni in cui, a dipendenza delle finalità e del concetto di utilizzazione previsto, non sia possibile una distinzione netta ma sarà necessario una ponderazione tra le varie categorie di utenti previsti.

4.3 Educazione fisica nella scuola

L'educazione fisica scolastica svolge un ruolo importante e insostituibile nella formazione del giovane. L'importanza dell'argomento è stato condiviso dal parlamento federale nel quale un'ampia maggioranza ha voluto mantenere a tutti i costi nella legge federale l'obbligo delle tre ore di educazione fisica nelle scuole. Non a caso è l'unica materia scolastica in cui esiste un obbligo di ore minime settimanali.

I contenuti della materia e il coordinamento dei piani di formazione è invece un ambito scolastico ed esula dai contenuti della legge in oggetto. Proprio per questo motivo è importante fare una netta distinzione tra l'educazione fisica scolastica in quanto materia insegnamento e lo sport e l'attività fisica. L'educazione fisica scolastica deve pertanto mantenere un suo preciso ambito all'interno del mondo della scuola, con particolare riferimento alla scuola dell'obbligo, quale componente indispensabile nel percorso formativo dei nostri giovani. Sarà quindi necessario garantire un buon coordinamento dei contenuti e dei piani di formazione mantenendo il giusto supporto e aggiornamento del corpo docenti.

Rispetto alla legge attuale non si trova invece menzione dello sport scolastico facoltativo che non è, per sua stessa definizione, ambito di insegnamento scolastico. Potrebbe rientrare piuttosto nel contesto dei programmi di promozione dello sport secondo l'art. 6. Si ritiene comunque importante invitare il Dipartimento a tenere un occhio di riguardo su questo aspetto. Se nelle località principali lo sport scolastico facoltativo può essere più facilmente delegato alle società sportive locali, nelle realtà più periferiche è auspicabile valutare altre modalità organizzative coinvolgendo se del caso la figura del docente di educazione fisica.

4.4 Gioventù e sport

Gioventù e sport è un programma nazionale di promozione dello sport per giovani dai 5 ai 20 anni regolamentato nei dettagli della Confederazione in cui il Cantone svolge un indispensabile e prezioso compito operativo.

Il messaggio sottolinea nell'art. 6 che gioventù e sport, inteso come ufficio cantonale G+S, è chiamato ad assumersi altri programmi di formazione quali la formazione e l'aggiornamento dei moduli nel contesto dello sport per gli adulti e di aggiornamento e prevenzione per tutti quei temi delicati legati alla pratica sportiva come la violenza, gli abusi e le dipendenze.

Un capitolo importante non menzionato, ma che assume una valenza particolarmente significativa, è quello relativo alla formazione dei dirigenti e dei volontari che assicurano la gestione delle numerose società sportive locali e delle federazione sportive cantonali. Anche in questo contesto l'ufficio G+S, in proprio oppure in delega, potrebbe svolgere un compito formativo rilevante.

Ma in merito al programma Gioventù e sport ci sembra importante sottolineare il fatto che l'ufficio cantonale G+S Ticino debba assicurare la formazione di base dei monitori e dei coach essendo l'unico polo di formazione G+S di lingua italiana.

Il canton Ticino non può che collaborare marginalmente con altri cantoni per assicurare i necessari corsi di formazione di base come invece possono fare tutti gli altri cantoni oltre Gottardo. Si tratta di una peculiarità decisiva che ha richiesto la realizzazione del centro G+S attualmente in cantiere a Bellinzona.

4.5 Sport giovanile di competizione sport di punta

Il sostegno esplicito alla realizzazione delle condizioni quadro per la formazione dei giovani sportivi nell'ambito dello sport di prestazione è un compito nuovo indicato dalla nuova legge federale e rappresenta una delle importanti novità del nuovo piano legislativo federale.

Il capitolo quinto della legge cantonale all'art. 7 fissa questa novità sul piano cantonale e sancisce il ruolo di partner del Cantone verso la Confederazione e Swiss Olympic per assicurare le necessarie condizioni quadro per un corretto e efficace sostegno allo sport di prestazione.

Il Cantone assume un ruolo di coordinamento decisivo che richiederà un forte coinvolgimento dei partner, in particolare delle federazioni sportive cantonali, affinché si sappia elaborare e condividere le giuste strategie e riunire le forze a favore della realizzazione di centri di competenza.

Significa che la definizione di programmi di promozione e di formazione dello sport di prestazione, per esempio per la scolarizzazione dei talenti sportivi, richiede un lavoro di coordinamento tra la politica federale a sostegno dello sport di prestazione (contratti di prestazione tra l'Ufficio federale dello sport e le federazioni sportive nazionali), la strategia da parte delle federazioni sportive nazionali (condivisione dell'impostazione nelle strutture dello sport di prestazione a livello di federazione sportiva nazionale e cantonale) e l'offerta formativa da parte dei cantoni.

In questo contesto il Ticino potrebbe posizionarsi con un proprio centro di competenza per la formazione scolastica di sportivi di prestazione replicando per certi versi il modello di "Davos" per alcune specifiche discipline sportive che possono beneficiare dei vantaggi ambientali e climatici del Ticino.

4.6 Attività di guida alpina e attività a rischio sottoposte ad autorizzazione

Gli art. 8 fino all'art. 11 della legge regolano le basi giuridiche per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni a praticare nel contesto delle attività a rischio. Sono pure definite le basi per la pretesa di tasse così come la possibilità di limitare l'accesso a determinate zone da parte dei gestori di bacini idroelettrici. In questo contesto la commissione sottolinea l'importanza di prestare grande attenzione alla gestione dell'informazione.

In Ticino vi sono molte valli in cui esistono bacini idroelettrici e l'attività di canyoning è molto diffusa e frequente. È decisivo assicurarsi che determinati lavori di spurgo siano preceduti da una puntuale, precisa e capillare attività di comunicazione.

4.7 Disposizioni finali

Nelle disposizioni finali il Consiglio di Stato menziona di voler conferire al DECS la delega della gestione della presente legge cantonale sullo sport indicando in particolare i compiti

di controllo per quanto attiene le autorizzazioni secondo l'art. 8 alla polizia cantonale e comunale mentre al DFE per quanto attiene l'art. 10.

5. ORGANIZZAZIONE

La legge cantonale non menziona in che modo sarà attuata e soprattutto chi si occuperà di quale capitolo. Appare evidente come l'attuale organizzazione amministrativa dello sport all'interno dell'amministrazione cantonale non soddisfi più i nuovi compiti che il Cantone si assume con le nuove basi legali.

Attualmente toccati in misura diversa da singoli articoli della legge esistono tre entità amministrative: l'Ufficio cantonale Gioventù e sport, l'Ufficio dell'educazione fisica scolastica e l'Ufficio fondi swisslos e sport toto. L'art. 9 della legge attuale indica che un gruppo di coordinamento definito al DECS dovrebbe assicurare le varie attività cantonali nella politica dello sport.

Il capo Dipartimento ha informato la Commissione scolastica che sono in corso delle valutazioni per una nuova impostazione organizzativa che, pur rimanendo neutrale dal punto di vista dei costi del personale, dovrà permettere un'attività maggiormente efficace della politica dello sport cantonale.

In un'intervista (rivista Sportiamo, dicembre 2013) il Consigliere di Stato Manuele Bertoli indica che ci si sta orientando verso la riunificazione di tutte le attività amministrative legate allo sport e all'attività fisica in un'unica organizzazione con l'eccezione del fondo Swisslos e Sport Toto.

Pur rilevando che la competenza di tale scelta è del Consiglio di Stato non possiamo evitare di porre l'accento sul fatto che negli altri Cantoni il tema dell'educazione fisica scolastica non sia praticamente mai inserito nelle attività del servizio cantonale dello sport bensì sia risolto all'interno dell'organizzazione scolastica come qualsiasi altra materia di insegnamento.

Anche la Legge in oggetto (vedi art. 3) fa un preciso distinguo tra sport e attività sportive rispetto all'educazione fisica scolastica e non è molto chiaro quale possa essere il vantaggio di riunire sotto lo stesso tetto ambiti così diversi.

Al nuovo servizio sport cantonale dovrebbero spettare i compiti seguenti; la promozione di programmi di promozione dello sport e dell'attività fisica nella popolazione del Cantone, la pianificazione e l'inventario degli impianti sportivi, la gestione di Gioventù e Sport, il coordinamento e il sostegno alle federazioni sportive cantonali, il sostegno allo sport di prestazione con in particolare il coordinamento della scolarizzazione dei talenti sportivi, l'organizzazione dello sport scolastico facoltativo (ndr che non è parte dell'educazione fisica scolastica), la formazione e il sostegno allo sport degli adulti, la gestione degli sport a rischio, il sostegno all'organizzazione in Ticino di eventi sportivi maggiori.

6. CONCLUSIONI

La politica dello sport federale ha conosciuto una forte evoluzione che porta ad un'indispensabile adeguamento della relativa base legale cantonale. La legge cantonale proposta tiene conto in modo adeguato delle novità sia per quanto attiene la promozione dello sport di base che per quanto riguarda lo sport di prestazione così come delle nuove procedure per la regolamentazione delle discipline a rischio.

Al Cantone spetta un ruolo importante di coordinamento delle diverse attività sportive in Ticino sia in termini di promozione dello sport di base per giovani e per adulti, di

formazione nel contesto di gioventù e sport, di messa in atto delle condizioni quadro per favorire lo sport di prestazione, di pianificazione dei necessari impianti sportivi e di sostegno al prezioso lavoro delle federazioni sportive cantonali e delle numerose società sportive che assicurano un lavoro al fronte insostituibile e prezioso.

★ ★ ★ ★ ★

In conclusione la Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio a voler approvare il disegno di Legge sullo sport e l'attività fisica come al messaggio n. 6830 e tenendo conto delle raccomandazioni espresse.

Per la Commissione speciale scolastica:

Bixio Caprara, relatore
Bergonzoli - Bordoni Brooks - Cavalli -
Celio - Crivelli Barella - Del Don - Franscella -
Guerra - Lepori - Malacrida - Ortelli - Pagani -
Polli - Robbiani - Steiger